

Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale

Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
 Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
 Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

(Barrare la casella di interesse)

Il/La Sottoscritto/a _____

(Nel caso di persona fisica, in forma singola o associata)

Il/La Sottoscritto/a _____

MARIO VEZZOLA

in qualità di legale rappresentante della Pubblica Amministrazione/Ente/Società/Associazione

SIL CAMPEGGI SRL

(Nel caso di persona giuridica - società, ente, associazione, altro)

PRESENTA

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le seguenti osservazioni al

- Piano/Programma, sotto indicato
 Progetto, sotto indicato.

(Barrare la casella di interesse)

PIANO DI GESTIONE L. 394 6 DICEMBRE 1991 art.17
RISERVA NATURALE STATALE LITORALE ROMANO

(inserire la denominazione completa del piano/programma (procedure di VAS) o del progetto (procedure di VIA, Verifica di Assoggettabilità a VIA)

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):

- Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)
 Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)
 Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)
 Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)
 Altro (specificare) _____

ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):

- Atmosfera
 Ambiente idrico

- Suolo e sottosuolo
- Rumore, vibrazioni, radiazioni
- Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
- Salute pubblica
- Beni culturali e paesaggio
- Monitoraggio ambientale
- Altro (specificare) RECUPERO AMBIENTALE

TESTO DELL' OSSERVAZIONE

VEDERE TESTO IN ALLEGATO

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

Tutti i campi del presente modulo devono essere debitamente compilati. In assenza di completa compilazione del modulo l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare se i dati forniti risultano sufficienti al fine di dare seguito alle successive azioni di competenza.

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Allegato XX - 3 - Estratto Mappa Catastale (inserire numero e titolo dell'allegato tecnico se presente)

Allegato 4 - Foto aeree anni 1944 - 2003 - 2017

Allegato 5 - Autorizzazione Unica Comune di Roma

Luogo e data 18/10/2017

SIL CAMPEGGI SRL

(inserire luogo e data)

Roma, 17 ottobre 2017

Al
Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio
e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 Roma
DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Oggetto: Osservazioni della Società SIL Campeggi S.r.l. ai sensi dell'art. 14 D. Lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i., al Piano di gestione della Riserva naturale statale del Litorale romano, adottato dal Commissario *ad acta ex* D.P.R.L. n. T00468 del 16 dicembre 2015 e pubblicato nella G.U., Parte Seconda, n. 97 del 19 agosto 2017.

Il sottoscritto **Sig. Mario Vezzola** nella qualità di
Amministratore Unico *pro - tempore* della Società SIL Campeggi S.r.l. con sede
assistito ai fini della presente
procedura dal Prof. Avv. Salvatore Bellomia e dall'Avv. Andrea Barletta, con Studio in

Premesso

- che nella G. U., Parte Seconda, n. 97 del 19 agosto 2017 è stato pubblicato l'Avviso di deposito della Relazione generale, del Regolamento, del Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica relativi al Piano di gestione della Riserva naturale statale del Litorale

romano, predisposto dal Commissario *ad acta ex* D.P.R.L. n. T00468 del 16 dicembre 2015;

- che, ai sensi dell'art. 14 D. Lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i., entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'Avviso, tutti i soggetti interessati possono presentare osservazioni all'Amministrazione procedente (Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali);

- che la Società SIL Campeggi S.r.l. è proprietaria di un ampio appezzamento di terreno all'interno della anzidetta Riserva, sul quale sorge un esteso campeggio (denominato "Camping Capitol") con annessi servizi, la cui riqualificazione è stata eseguita dalla SIL Campeggi giusta autorizzazione unica rilasciata dallo Sportello Unico per l'esercizio delle Attività Ricettive dell'allora Comune di Roma (oggi, Roma Capitale) n. QA8030 del 30 novembre 2005;

Tanto premesso

il Sig. Mario Vezzola, nella qualità di Amministratore Unico *pro - tempore* della Società SIL Campeggi S.r.l., formula le seguenti

Osservazioni *in parte qua* al Piano suddetto

1. La Riserva naturale statale del Litorale romano è stata istituita con Decreto del Ministero dell'Ambiente del 29 marzo 1996 e comprende una estensione di circa 16.000 ettari. All'interno di tale Riserva, sorge un campeggio (denominato "Camping Capitol") avente una estensione di circa 28 ettari, riqualificato dalla Società SIL Campeggi in forza della richiamata autorizzazione unica n. QA8030 del 30 novembre 2005.

L'art. 2 del citato D.M. individua, all'interno della Riserva, alcune zone, tipizzandole con tipologia 1 e 2. Le zone di tipo 1 sono caratterizzate da ambienti di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e culturale, con limitato od inesistente grado di antropizzazione. Le zone di tipo 2 sono invece caratterizzate prevalentemente da ambienti agricoli a maggior grado di antropizzazione, con funzioni di interconnessione territoriale e naturalistica delle aree di tipo 1, ovvero destinate al recupero territoriale, ambientale e paesaggistico.

2. In data 11 ottobre 2004, il Consiglio Comunale di Roma, con deliberazione n. 181, ebbe ad approvare il Piano di gestione e il Regolamento della Riserva del Litorale romano, trasmettendolo quindi al Ministero dell'Ambiente per i successivi adempimenti.

Il suddetto Piano, discostandosi dalla tipologia del D.M., ma in conformità a quanto previsto dall'art. 12 della legge quadro in materia di aree protette n. 394 del 1991, divideva il territorio della Riserva, articolandolo secondo quattro diversi gradi di tutela. Il Piano prevedeva pertanto una "zona A", di tutela integrale; una "zona B", di tutela orientata; una "zona C" di tutela del paesaggio agrario; e una "zona D" di tutela orientata alla fruizione culturale e alla promozione economica, sociale e del tempo libero. Nelle planimetrie allegate al Piano di gestione del Comune di Roma, le aree del Camping Capitol, impegnate dall'importante struttura campeggistica cui si è fatto cenno, risultavano tutte correttamente ubicate all'interno della "zona D", con tutela orientata alla promozione economica, sociale e del tempo libero.

3. A causa dei consistenti ritardi nella predisposizione ed adozione del Piano, il procedimento avviato dall'Amministrazione capitolina si è arenato. Il Tribunale

Amministrativo Regionale del Lazio ha invece disposto, nell'anno 2009, la nomina di un Commissario *ad acta* (nella persona del Dott. Vito Consoli) al fine di provvedere a quanto necessario per l'adozione di un nuovo Piano di gestione della Riserva e per la predisposizione del relativo Regolamento.

Il Commissario così nominato, senza tenere in alcun conto la situazione di fatto e di diritto determinatasi *medio tempore*, ha pedissequamente riproposto la tipizzazione del D.M. 29 marzo 1996, istitutivo della Riserva, includendo i terreni impegnati dal campeggio tra le aree di tipo 1, con la relativa, rigida disciplina e il drastico regime di salvaguardia *ex artt. 7 e 8* del citato D.M.

4. Senonché, una istruttoria minimamente avvertita non avrebbe mancato di evidenziare la palese inconciliabilità della destinazione a tipo 1 di aree nelle quali la Società istante ha da tempo e legittimamente realizzato le importanti strutture ricettive campeggistiche con i relativi servizi (igienici, ricettivi e del tempo libero). L'esistenza di tali strutture comporta di per sé l'avvenuta antropizzazione dell'area, escludendo risolutamente la possibilità di una classificazione a tipo 1. In ogni caso il Piano avrebbe dovuto adeguatamente dare conto delle ragioni che, in presenza di una struttura a campeggio di così elevata qualità, hanno comunque indotto il Commissario pianificatore a classificare l'area come ambiente caratterizzato da "inesistente" grado di antropizzazione. Contraddizione che sarebbe stata evitata assegnando invece al compendio in questione la rigorosa, ma più confacente destinazione a tipo 2.

5. Neppure potrebbe fondatamente sostenersi – e, comunque, non lo dice il Piano- che la tipizzazione ad area 1 sarebbe giustificata dalla presenza di aree boscate. Al riguardo si osserva che:

a) tali formazioni boscate non sono di pregio e risalgono, al massimo, agli anni cinquanta dello scorso secolo. È, d'altra parte, ben noto che, nella prima metà del XX secolo (v. foto area volo R.A.F.: all. 4), l'area in questione era completamente priva di vegetazione naturale;

b) in ogni caso, si sarebbero dovute stralciare dalla tipizzazione 1 tutte le aree impegnate dalle piazzole di parcheggio e dalle strutture di servizio per gli utenti del campeggio;

c) aree limitrofe aventi identico o maggiore grado di boscosità sono state classificate come zona 2, e non 1: tale è la situazione del Parco del Canale dello Stagno e della Tenuta di Acque Rosse.

6. Va altresì osservato che, operando nel modo descritto, il Commissario ha, per così dire, “cristallizzato”, rendendolo definitivo salvo future pronunce di annullamento da parte del Giudice Amministrativo, un regime – quale appunto quello della suddivisione dell'intero territorio della Riserva nelle due sole zone di tipo 1 e di tipo 2 – che rispondeva ad esigenze ed aveva una *ratio* di mera salvaguardia, nelle more dell'approvazione e dell'entrata in vigore del Piano di gestione. Come tale, detto regime era di per sé – e così sarebbe dovuto rimanere – meramente temporaneo e transitorio.

In altri termini, l'espletamento di una adeguata istruttoria in sede di predisposizione del Piano di gestione avrebbe sicuramente potuto e dovuto condurre non già, come ingiustamente ed erroneamente accaduto, a rendere definitivo ciò che, per *ratio* e finalità,

era destinato ad una durata ed efficacia temporanea, quanto piuttosto a suddividere il territorio della Riserva, articolandolo secondo una più diversificata gamma di livelli di tutela maggiormente aderente alla realtà dei luoghi e che tenesse conto, nel rispetto dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza, dello stato di fatto e di diritto delle varie aree ricomprese nella cennata Riserva. Tutela, peraltro, corrispondente alle precise prescrizioni contenute nella legge quadro n. 394 del 1991 dianzi richiamata.

Una simile operazione, invero, avrebbe consentito di calibrare i livelli di tutela in maniera più aderente e conforme allo stato di antropizzazione, al grado di compromissione e all'effettivo pregio ambientale, oltre che alla vocazione e alle altre caratteristiche, di ciascuna area o porzione del territorio della Riserva.

In tale prospettiva, all'area della Società SIL Campeggi avrebbe dovuto essere attribuito un livello di tutela orientato alla promozione economica, sociale e del tempo libero, in conformità alle caratteristiche che la connotano e al relativo stato di fatto e di diritto quale risultante dalla circostanza che, su detta area, è stato autorizzato e realizzato un intervento di riqualificazione di un campeggio esteso per ben 28 ettari, con una capienza prevista di 5.000 ospiti.

* * *

Tutto ciò premesso, e formulando ogni più ampia riserva, il Sig. Mario Vezzola, *ut supra*, formula le presenti osservazioni e chiede che, in loro accoglimento, l'area di proprietà della Società SIL Campeggi S.r.l. sia tipizzata come Tipo 2 (Ambienti agricoli a maggiore grado di antropizzazione con funzioni di interconnessione territoriale e naturalistica delle aree di Tipo 1 ovvero destinate al recupero territoriale ambientale e paesaggistico), con ogni

conseguente modificazione *in parte qua* del Piano già predisposto e di ogni atto ulteriore, connesso e/o consequenziale.

Si allegano: 1) Dati personali del soggetto che presenta l'Osservazione; 2) Copia del documento di riconoscimento del medesimo soggetto, in corso di validità; 3) Estratto di mappa catastale; 4) Foto aree anni 1944, 2003 e 2017; 5) Autorizzazione unica Comune di Roma - Sportello Unico per l'esercizio delle Attività Ricettive n. QA8030 del 30.11.2005.

Con osservanza.


(Mario Vezzola, n.q. di Amministratore Unico p.t. della Società SIL Campeggi S.r.l.)


(Prof. Avv. Salvatore Bellomia)



SIL/CAMPEGGI S.R.L.

(Avv. Andrea Barletta)





N. 19500


1 Particella: 2506




Foto aerea 2017



Foto aerea 2003



Volò RAF 1944



Comune di Roma

Ufficio per le Politiche e la Promozione Internazionale
del Turismo e della Moda - Eventi -
Sportello Unico per l'esercizio delle Attività Ricettive



Sportello Unico
per l'esercizio
delle attività
ricettive

AUTORIZZAZIONE N. **QA 8030** DEL **30.11.2005**
PER L'ESERCIZIO DI CAMPEGGIO

(Art. 60 D.P.R. 616/77; Art. 6 Legge n. 217/1983; L.R. 3/5/1985 n. 59)

Il Dirigente dell'U.O.T.

Vista la domanda presentata dal sig. Mario Vezzola in qualità di Amministratore Unico della S.I.L. Campeggi S.r.l. il 16/09/2004, assunta al protocollo in pari data col n. 5625;

Vista la nota del Dipartimento X prot.9171 del 16.04.2003;

Visti i verbali della Conferenza dei servizi per l'esame preliminare del progetto riunitasi il 25.11.2004 ed, in successiva convocazione, il 17.01.2005,

Visti i posteriori pareri definitivi come di seguito elencati:

- parere della Regione Lazio - Dip.to Territorio ed Urbanistica e Beni Ambientali Roma e Litorale Nord del 14/07/2005, prot. n. 72452;
- parere del Dipartimento IX - Politiche di attuazione degli strumenti Urbanistici - del 22/07/2005, prot. n. 48637;
- parere dell'Azienda A.S.L. Roma C - servizio XI Interzonale P.A.A.P.- il 08/06/2005, prot. 647;
- parere del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici di Ostia del 14/01/2005, prot. n. 236 del 14/01/2005;

Vista la nota della Sovrintendenza ai Beni Culturali - Servizio IV Carta dell'Agro Romano e Forum Urbis Romae del 15/12/2004, prot. n. 21118;

Vista la nota del Municipio XIII - U.O.T. del 16/05/2005;

Vista la nota del Dipartimento VI - Politiche della Programmazione e Pianificazione del Territorio - Roma Capitale - del 18/01/2005 prot. n. 633;

Vista la Relazione di perizia stragiudiziale relativa al progetto di riqualificazione del Campeggio acquisita il 16/09/2005, prot. n. 5846;

Visto il progetto definitivo delle opere da eseguire del 2.05.2005, assunto al protocollo col n.2780;

Visto il regolamento interno con le istruzioni e le avvertenze rivolte agli utenti;

Vista l'iscrizione al Registro delle imprese della Camera di Commercio di Brescia del 29/06/2005;

Viste le ricevute delle polizze di assicurazione Responsabilità

Civile ed Incendio prot. n. 7921 del 28/11/2005;
Constatata la regolarità del pagamento degli oneri di urbanizzazione;
Vista la dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 DPR.
445/00 resa in data 16/09/2004;
Vista la documentazione e le informazioni agli atti di Ufficio;
Vista la Legge Regionale 59/85;
Visto il T.U.EE.LL.;
Visto l'art. 9 della Legge n.135 del 29/03/01;
Visto l'art. 34 dello Statuto del Comune di Roma;

autorizza

il sig. Mario Vezzola,


in qualità di amministratore
unico della S.I.L. CAMPEGGI s.r.l.,
ad esercitare l'attività di CAMPEGGIO all'insegna "CAPITOL", sito
, sotto l'osservanza delle disposizioni
di legge e di regolamento vigenti in materia, nonché delle seguenti
prescrizioni e condizioni:

- inizio dei lavori entro un anno dalla data del presente atto, termine degli stessi entro tre anni;
- esecuzione dei lavori nel rispetto del progetto approvato in sede delle conferenze dei servizi citate in narrativa ed adeguato ai successivi pareri rilasciati dagli uffici competenti, come da tipi allegati che fanno parte integrante del presente atto;
- superficie destinata a campeggio di ha. 28;
- numero massimo di ospiti: 5000 (in ottemperanza alle prescrizioni del Dipartimento X nota prot.9171 del 16.04.2003);
- PERIODO DI APERTURA DAL 01/01 al 31/12;
- acquisizione delle Autorizzazioni Sanitarie relative alle attività ricettive ed esercizi correlati dalla ASL competente per territorio.

La tabella delle tariffe dell'A.P.T. deve essere esposta al pubblico in modo visibile.

L'autorizzazione, rilasciata senza pregiudizio dei diritti dei terzi, non costituisce sanatoria ai sensi della Legge 47/85 e successive modificazioni.

Caterina Ferraro Pelle
Dirigente U.O.T.



N.B.: TRATTASI DI PRIMO RILASCIO.